

LE FASI DEL SERVIZIO

- ❖ La Patente di tipo B, necessaria per guidare le Ambulanze, è quella personale dell'Autista! Pertanto eventuali sanzioni accessorie previste dal CDS in caso di infrazione sono sempre a carico dell'Autista e della sua patente di guida (es. decurtazione punti, sospensione, ritiro della patente)

ALCOOL E SOSTANZE STUPEFACENTI

- ❖ Autisti e Soccorritori sono considerati INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO e in quanto tali IL LIMITE ALCOLEMICO AMMESSO E' 0,0%!
- ❖ E' PERTANTO VIETATA L'ASSUNZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE PRIMA E DURANTE IL SERVIZIO.
- ❖ E' ovviamente vietata anche l'assunzione di qualsiasi sostanza stupefacente.

METTERSI AL VOLANTE SOLO SE IN PERFETTA FORMA PSICO-FISICA

- ❖ E' importante che non svolga servizio da autista chi abbia assunto SOSTANZE CHE POSSANO ALTERARE LE CAPACITA' ALLA GUIDA (es. medicinali che abbiano effetti sulla capacità alla guida, come eventualmente indicato sul foglietto illustrativo del farmaco).

ATTENZIONE ALLA STANCHEZZA:

- ❖ È responsabilità dei Volontari evitare di svolgere servizio in situazioni di particolare stanchezza, come ad esempio al termine di turni di lavoro particolarmente impegnativi.
- ❖ E' invece responsabilità delle Associazioni evitare che gli autisti svolgano più turni di servizio consecutivamente senza un opportuno periodo di riposo tra un turno a l'altro.

UTILIZZO DELLE CINTURE

- ❖ Nonostante il guidatore sia esonerato dal rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada durante i servizi urgenti d'istituto, è di vitale importanza che le CINTURE DI SICUREZZA SIANO SEMPRE UTILIZZATE:
 - ❖ Dall'autista
 - ❖ Dagli occupanti della cella sanitari
 - ❖ Dal paziente in barella (a cura dei soccorritori)
- ❖ E' proprio nel caso di servizio urgente che l'ambulanza diventa più pericolosa in quanto, normalmente, l'andatura è più sostenuta. E' allora un controsenso affermare che, ad esempio in Codice Rosso, si possano non utilizzare le cinture.
- ❖ Si sottolinea inoltre che la maggior parte delle attività che un soccorritore deve compiere sul paziente, possono e devono essere effettuate a veicolo fermo, prima della partenza dell'ambulanza verso il rendez-vous e verso l'ospedale.
- ❖ Nel caso in cui uno dei soccorritori debba sganciare provvisoriamente le cinture per intervenire sul paziente (es. necessità di posizionare un lenzuolo in caso di vomito), è opportuno che l'autista si fermi o quantomeno riduca la velocità per consentire al soccorritore di effettuare l'intervento in sicurezza.
- ❖ **Utilizzo delle cinture. ALCUNE SENTENZE**

Cassazione civile, sez III, 11 marzo 2004, n°4993

E' obbligo del conducente del veicolo, che pone o tiene in circolazione lo stesso, verificare che i trasportati si adeguino alle norme del Codice della Strada, eventualmente rifiutando il trasporto in caso di passeggero renitente. Se la messa in circolazione del veicolo avviene senza che il trasportato abbia allacciato la cintura di sicurezza, si verifica un caso di cooperazione nel fatto colposo tra conducente e trasportato

Giudice di pace di Cefalù, 29 maggio 1999

Le lesioni personali subite in occasione di un sinistro stradale non sono risarcibili ove risulti che le stesse siano ascrivibili esclusivamente al mancato uso delle cinture di sicurezza da parte del danneggiato. (Fattispecie di lesioni riportate a seguito di brusca frenata da un agente della Polizia di Stato il quale, trasportato per ragioni di servizio, risultava privo del necessario presidio, pur non trovandosi in una situazione di tensione operativa tale da legittimarlo ad astenersi dall'uso delle cinture.

Cassazione penale sez IV, 27 settembre 1996, n°9904

Il conducente di un veicolo è tenuto, in base alle regole della comune diligenza e prudenza, ad esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza e, in caso di sua resistenza, anche a rifiutarne il trasporto o ad omettere l'intrapresa della marcia. Ciò a prescindere dall'obbligo e dalla sanzione a carico di chi deve fare uso della cintura

UTILIZZO DI DISPOSITIVI ELETTRONICI

- ❖ **L'AUTISTA**, durante la guida del mezzo, **non deve utilizzare radio, cellulare e altri sistemi di comunicazione**: il codice della Strada lo vieta a qualsiasi guidatore.
- ❖ Si sottolinea come la maggior parte di queste attività possano normalmente essere fatte in momenti in cui l'ambulanza è ferma,
 - Impostazione del navigatore satellitare
 - Comunicazione di partenza, arrivo sul posto, etc.

In caso di altre necessità sarà il soccorritore che effettuerà tali attività con l'ambulanza in movimento

TRASPORTO DI ACCOMPAGNATORI

L'utente ha il diritto di essere accompagnato ed assistito da un familiare e/o conoscente di sua scelta durante tutto il percorso terapeutico, compreso il soccorso ed il trasporto in ambulanza.

Chi nega in maniera ingiustificata il diritto del paziente potrebbe incorrere nel reato di violenza privata, previsto dall'art. 610 Codice Penale

- ❖ Il diritto è trasferito agli accompagnatori se hanno la tutela del paziente (parenti, affini e tutori legali di minori o incapaci).
- ❖ Il trasporto di accompagnatori, **NON E' IN CONTRASTO CON LE CARATTERISTICHE DI IMMATRICOLAZIONE DELLE AMBULANZE** (generalmente identificate come "autoveicoli per uso speciale")
- ❖ L'assicurazione copre tutti i trasportati nel numero massimo di posti indicati sulla carta di circolazione
- ❖ La presenza di un familiare può essere utile per la raccolta dell'anamnesi e per collaborare con il personale nell'assistenza e nella sorveglianza

La decisione dell'accettazione o del rifiuto del familiare deve essere presa in concordia tra il team leader e l'autista del mezzo.

Comportamento nei confronti dei familiari e/o conoscenti

La persona designata prende posto in cabina guida a fianco dell'autista, salvo i casi in cui la sua presenza nell'abitacolo sanitario sia ritenuta funzionale per una migliore assistenza del paziente.

Devono assolutamente, senza eccezioni, indossare le cinture di sicurezza.

Il trasporto di accompagnatori può essere negato quando:

- ❖ Il paziente esprime parere contrario (NON vuole accompagnatori)
- ❖ Eccede il numero dei posti riportato sulla carta di circolazione
- ❖ Non è funzionale al trasporto del paziente (causa ritardo, viene richiesta una deviazione o una sosta)
- ❖ Interferisce con l'assistenza al paziente (per occupazione di spazio o per la condizione psico-fisica dell'accompagnatore)
- ❖ Rifiuta di indossare la cintura di sicurezza
- ❖ Rifiuta di attenersi alle disposizioni dettate dai sanitari
- ❖ Mantiene un comportamento che può creare pericolo per sé, per il paziente o per gli operatori
- ❖ Mantiene un comportamento tale da intralciare, ostacolare o mettere in difficoltà il paziente o gli operatori (anche se seduto in cabina di guida)
- ❖ Quando il paziente versa in gravi condizioni, poiché questi potrebbero essere d'intralcio alle manovre di soccorso e/o di rianimazione (questa eccezione, va ben valutata quando il familiare non dispone di mezzi propri con cui raggiungere in tempi brevi l'ospedale: in questi casi appare opportuno dare la possibilità di accompagnare il paziente)

In caso di ricovero coatto (contro la volontà dell'interessato) di malati di mente, tossicodipendenti, ubriachi..., deve essere effettuato solo con l'ausilio delle forze dell'ordine. In caso contrario il personale di servizio può fare solo opera di convincimento senza peraltro obbligare o usare la forza per effettuare il ricovero (si profila il reato di sequestro di persona). Per effettuare il ricovero coatto di un malato di mente, è necessario rispettare sempre le condizioni dettate dalle leggi vigenti.

DISPOSITIVI ACUSTICI E NORME COMPORTAMENTALI

L'unico dispositivo acustico riconosciuto per quanto riguarda le autoambulanze è la

SIRENA BITONALE

Omologata a seguito della fase di sperimentazione terminata nel 1989.

Gli altri tipi di dispositivi acustici (es. "fischio", "americana", etc.) non sono riconosciuti dalla normativa italiana, pertanto il loro utilizzo disgiunto dalla Bitonale non consente di usufruire delle esenzioni di cui si è parlato.

Art.177 del Codice della Strada

Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze.

Questo articolo del Codice della strada è la base del comportamento alla guida degli autisti delle Ambulanze.

L'articolo è suddiviso in tre commi:

Comma 1. L'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e di protezione civile come individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Corpo nazionale soccorso alpino, delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma e organi, solo per l'espletamento di servizi urgenti di istituto. L'uso dei predetti dispositivi è altresì consentito ai conducenti delle autoambulanze, dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, nell'espletamento dei servizi urgenti di istituto.

Il "servizio urgente d'istituto" è definito attraverso apposite disposizioni degli organi competenti (nel nostro caso le Centrali Operative) e la sua definizione può variare da provincia a provincia.

Comma 2. I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell'espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza. Questo comma precisa che l'esenzione vale solo nel caso di utilizzo congiunto di sirene e lampeggianti, affermando che l'autista è sempre e comunque tenuto ad osservare le regole di comune prudenza e diligenza.

Quindi, in caso di incidente, laddove si ravvisi che questo sia stato provocato da una guida non prudente, l'autista ne risponderà a livello penale e civile, non potendo invocare in alcun caso lo stato di necessità.

Comma 3. Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma 1, o sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla prima, appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha l'obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi. E' vietato seguire da presso tali veicoli avvantaggiandosi nella progressione di marcia.

ATTENZIONE: gli altri utenti della strada hanno l'obbligo di concedere la precedenza alle ambulanze che utilizzino la sirena, ma l'autista dell'ambulanza ha l'obbligo di accertarsi che la precedenza gli sia stata concessa prima di attraversare immettersi su strade o attraversare incroci. Se così non fosse, in caso di incidente, la responsabilità ricadrebbe in gran parte sull'autista dell'ambulanza. In prossimità di un semaforo, con segnale rosso di arresto e corsie occupate da altri veicoli, si può invadere la corsia di marcia opposta solo se tale manovra non costituisce pericolo o intralcio ai veicoli percorrenti gli altri sensi di marcia.

Utilizzo dei soli lampeggianti in servizi non urgenti (es. Codici Verdi):

La circolare Prot.n.300/A32890/105/19/3 del Ministero dell'interno del 10 aprile 2001 chiarisce che:

L'utilizzo del solo dispositivo luminoso, pur non essendo aprioristicamente escluso dal Codice della Strada, non consente di derogare ad alcuna delle norme di comportamento e quindi di sicurezza della circolazione stradale, avendo unicamente lo scopo di segnalare la presenza del veicolo nei casi sia necessaria una maggiore visibilità del medesimo, per motivi di sicurezza pubblica o connessi all'esercizio delle funzioni comunque richiamate dal citato art.177 del C.d.S.

Le Centrali Operative, le Prefetture e altri organi competenti hanno nel tempo emanato diverse disposizioni a riguardo: l'indicazione comune è quella di NON utilizzare da soli i dispositivi luminosi, se non in quei casi dove, a discrezione dell'autista, sia necessaria una maggiore visibilità per motivi di sicurezza.

Utilizzo dei soli lampeggianti in servizi urgenti (es.Codici Rossi):

Nelle ore notturne o per percorrere brevi tratti, verrebbe naturale spegnere le sirene per non arrecare disturbo alla quiete pubblica.

In effetti, gli autisti non sono sempre obbligati all'uso congiunto di sirena e lampeggianti nel caso in cui, data l'ora notturna, lo scarso traffico e la buona illuminazione degli incroci, è da considerare sufficiente l'uso dei lampeggianti blu per segnalare il proprio arrivo (senza Cass. Civ. 585/96).

Ciò nonostante, si suggerisce agli autisti di utilizzare sempre le sirene durante i servizi urgenti di istituto come precedentemente descritti, in quanto l'incolumità pubblica e la sicurezza del servizio devono prevalere sulla salvaguardia della quiete notturna. Si ribadisce inoltre che il mancato utilizzo delle sirene fa venire meno l'esonero dalle prescrizioni del CdS, pertanto in questo caso aumenta il rischio che eventuali responsabilità di incidenti ricadano sugli autisti.

Art.141 del Codice della strada

Velocità

Comma 1. E' obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.

Comma 2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.

Un esempio.

Omicidio colposo del conducente dell'ambulanza che non diede precedenza.

Il mezzo di soccorso con sirena e lampeggiante può violare le norme del codice della strada ma non le più elementari regole di prudenza, creando rischi per la circolazione.

L'ambulanza esce sfrecciando dal parcheggio e travolge il veicolo proveniente in senso opposto: il conducente dell'autocarro sorraggiunto morirà all'ospedale, mentre la sirena e il lampeggiante accesi non salvano il guidatore dell'autolettiga dalla condanna per omicidio colposo. E in effetti chi siede al volante del mezzo di soccorso può ben violare il codice della strada, nel senso che non può essere multato, ma non può ignorare le più elementari norme di prudenza, creando pericoli per la circolazione e gli altri utenti. Lo precisa la sentenza 976/14, pubblicata il 13 gennaio 2014 dalla quarta sezione penale della Cassazione.

IN CASO DI GUASTO ALL'AMBULANZA, CON MALATO O FERITO A BORDO, SI DEVE SEMPRE FAR INTERVENIRE L'UNITA' DI SOCCORSO PIU' VICINA.